

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 10 febbraio 1981

N. 3 dell'O. d. G.

N. 67 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Riesame legge regionale "SOPPRESSIONE FONDO DI SOLIDARIETA'".

L'anno millenovecento ttantuno il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si é riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Domenico Bellifemine

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore della Segreteria del Consiglio Dott. Eraldo Panunzio

- del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) AFFATATO Giuseppe	m	
2) ANNESE Mario	h	
3) APRILE Brizio Leonardo	h	
4) AUGELLI Raffaele	h	
5) BELLIFEMINE Domenico	h	
6) BELLOMO Michele	h	
7) BINETTI Vincenzo	h	
8) BORGIA Francesco	h	
9) BORTONE Giorgio	h	
10) CALVARIO Pasquale	h	
11) CAPOZZA Emanuele	h	
12) CARAMIA Giuseppina	h	
13) CARELLA Domenico	h	
14) CASSANO Michele	h	
15) CASTELLANETA Giuseppe	h	
16) CIOCIA Graziano	h	
17) CIUFFREDA Pasquale	h	
18) COLASANTO Giuseppe	h	
19) COLONNA Giuseppe	h	
20) CONTE Giuseppe	h	
21) CONVERTINO Cosimo	h	
22) DELL'AQUILA Antonio	h	
23) DI GIUSEPPE Cosimo		m
24) FITTO Salvatore	h	
25) FORTUNATO Loris	h	

	Presenti	Assenti
26) MARROCCOLI Tommaso		m
27) MARTELLOTTA Giuseppe	m	
28) MONFREDI Angelo		m
29) MOREA Leonardo	h	
30) NOTARNICOLA Vito	h	
31) PIACQUADIO Antonio	h	
32) PICCIGALLO Benito	h	
33) PICCOLO Francesco	h	
34) QUARTA Nicola		h
35) RICCIATO Antonio	h	
36) RIZZO Marcello	h	
37) ROMANO Domenico	h	
38) ROSSI Angelo	h	
39) SALA Paolo	h	
40) SILVESTRI Francesco	h	
41) SINISI Rachele	h	
42) SOMMA Antonio	h	
43) SORICE Vincenzo	h	
44) TARRICONE Luigi	h	
45) TRAVERSA Roberto	h	
46) TRISORIO LIUZZI G.ro	h	
47) TROCCOLI Francesco	h	
48) VENTURA Antonio	h	
49) VESSIA Onofrio	h	
50) ZINGRILLO Giuseppe		h

A relazione del sig. Presidente, il quale avverte l'Assemblea che terzo argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Soppressione Fondo di solidarietà".

Dà la parola al relatore, cons. Rizzo, Presidente della II Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Soppressione Fondo di solidarietà", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Bellifemine)

REGIONE PUGLIA

CONSIGLIO

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Soppressione fondo di solidarietà".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Ai Consiglieri regionali i quali cessino dal mandato per dimissioni, invalidità permanente non dipendente da infortunio o che non siano rieletti ovvero che non si ripresentino candidati spetta un assegno pari a cinque mensilità dell'indennità consiliare prevista dall'art. 1, lett. e), della L.R. 25.2.1972, n. 4.

Il predetto assegno compete altresì ai Consiglieri regionali i quali cessino dalla carica per qualsiasi causa, purchè gli stessi abbiano espletato, nel corso della legislatura, il proprio mandato per almeno trenta mesi.

Ai Consiglieri regionali che hanno espletato il loro mandato per un periodo superiore a cinque anni è attribuito un assegno il cui importo è di tante mensilità dell'indennità di carica quanti sono gli anni trascorsi nella funzione elettiva, con il massimo di dieci. Le frazioni di anno superiore a sei mesi sono computate per anno intero.

Gli assegni di cui sopra competono ai Consiglieri regionali, pubblici dipendenti, per i soli periodi durante i quali sono stati collocati in aspettativa.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

Il Fondo di solidarietà disciplinato dagli artt. 23 e 24 della legge regionale n. 13 del 14.11.1972 è soppresso.

Tutte le attività e le passività esistenti sono devolute al Fondo di previdenza dei Consiglieri di cui agli artt. 1 e segg. della citata legge n. 13 del 14.11.1972.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

La decorrenza della presente normativa ha effetto dal I giugno 1980.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

La contribuzione dei Consiglieri regionali al Fondo di previdenza prevista nella misura di 1/5 dell'indennità consiliare dall'art. 1 della L.R. n. 13 del 3.5.1977 è elevata dal I giugno 1980 al 23%.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'anno 1980 in L. 200.000.000, si provvede con i fondi dei Capp. 00112 - 100.000.000 e 00106 - 100.000.000 del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1980.

Per gli anni successivi al 1980 la relativa spesa prevista per ciascun anno in L. 35.000.000 farà carico sui corrispondenti capitoli di Bilancio.

(Approvato all'unanimità)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Bellifemine)